

# Assicurazione multirischio per le imprese commerciali



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00030

Prodotto: "Impresa Commercio"

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

## Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese commerciali (quali ad esempio negozi e depositi). Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed eventi speciali; Furto; Elettronica; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



## Che cosa è assicurato?

### Sezione Incendio e altri eventi

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni arrecati al fabbricato e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero e quelle di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato;

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento), e per i danni verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici).

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni elettrici ed elettronici, allagamenti, danni subiti alle merci in refrigerazione. Inoltre, possono essere acquistate anche le coperture relative al rischio locativo ed al ricorso terzi o locatari.

### Sezione Furto

La Società, a seguito di furto e rapina avvenuti nei locali dell'azienda:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ivi inclusi quelli derivanti dai furti commessi dai dipendenti.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti al furto, scippo e rapina subiti durante il trasporto valori, nonché durante la partecipazione a fiere;
- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti a guasti ed atti vandalici;
- ✓ l'indennizzo per i danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile in termini di polizza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura agli enti all'aperto, nonché aumentare i limiti di risarcimento di alcune coperture sopra indicate, quali il furto subito durante il trasporto valori e durante la partecipazione a fiere.

### Sezione Elettronica

La Società, a seguito di un qualsiasi evento accidentale non

espressamente escluso:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, colaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: costi per il riacquisto dei supporti di dati danneggiati, distrutti o sottratti e per la ricostruzione dei dati stessi; copertura dei personal computer ad impiego mobile; costi per duplicazione o riacquisto dei programmi standard in licenza d'uso che siano danneggiati, distrutti o sottratti.

### Sezione Responsabilità Civile

#### Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

#### Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
  - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
  - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ proprietà e conduzione dei locali dell'azienda;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni da prodotti venduti al consumatore finale.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere le coperture R.C.T. e R.C.O. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo è possibile estendere la copertura R.C.T. ai danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori e la copertura R.C.O. alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o dalla Magistratura.

### Sezione Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate all'attività d'impresa:

- ✓ rimborsa le spese legali nel caso in cui l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, doloso e per opposizioni contro l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa (Difesa Penale).

Con pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie:

- Difesa Civile;
- Vertenza con i clienti, compreso il recupero crediti nell'ambito dell'Unione Europea, solo se acquistati i moduli Difesa Penale e Difesa Civile.

### **SOMME ASSICURATE/MASSIMALI**

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



### **Che cosa non è assicurato?**

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

#### **Sezione Incendio e altri eventi**

- ✘ causati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi;
- ✘ causati da eventi politici e naturali "estremi" (es. guerre, occupazioni, terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
- ✘ fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✘ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorifero o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;
- ✘ indiretti, ossia non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ✘ causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

#### **Sezione Furto**

- ✘ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono.

#### **Sezione Elettronica**

- ✘ ad impianti, macchine e apparecchiature adibite o asservite alla produzione;
- ✘ a cose per le quali siano trascorsi più di 5 anni dalla fattura di acquisto;
- ✘ ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- ✘ avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- ✘ qualsiasi tipo di virus informatico e similari.

#### **Sezione Responsabilità Civile**

##### **R.C.T.**

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✘ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✘ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- ✘ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

- ✘ da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✘ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;
- ✘ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

##### **R.C.T. - R.C.O.**

Sono esclusi i danni:

- ✘ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✘ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.

#### **Sezione Tutela Legale**

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✘ riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- ✘ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- ✘ relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ✘ derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- ✘ relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- ✘ relative a contratti di leasing immobiliare; compravendita e permuta di immobili in generale.



### **Ci sono limiti di copertura?**

In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione Incendio ed eventi speciali:** per i danni da acqua condotta, franchigia di € 250 per sinistro e anno; per i danni da eventi atmosferici, scoperto del 10% con minimo di € 1.000 e limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita; per eventi sociopolitici, scoperto del 10% con un minimo di € 500 ed un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata per partita.

! **Sezione Furto:** per i danni da guasti e atti vandalici conseguenti al furto, massimale di € 3.000; per la copertura trasporto valori, scoperto del 20% e limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con un massimo di € 3.000.

! **Sezione Elettronica:** scoperto del 15%, con un minimo di € 150 o € 200 in base alle singole coperture.

! **Sezione Responsabilità Civile:** per R.C.O. franchigia di € 3.000. Per l'assicurazione R.C.T. in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda, franchigia di € 250 per i danni da acqua, con limite massimo di copertura di € 250.000; in caso di interruzione o sospensione dell'attività, scoperto del 10% con un minimo di € 1.500 ed un limite di risarcimento di € 100.000.

! **Sezione Tutela Legale:** per la difesa penale dolosa, anticipo massimo di € 3.000 in attesa di definizione del giudizio; per opposizione avverso sanzioni amministrative, valore minimo della sanzione pari o superiore a € 1.000; in relazione alle vertenze contrattuali per forniture, valore di lite superiore ad € 500.



### Dove vale la copertura?

- ✓ **Sez. Incendio e altri eventi, Sez. Furto, Sez. Elettronica:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro cinque giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



### Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

**Assicurazione abitazione e vita privata**  
**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni**  
**(DIP aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.**

**Prodotto: "Habitats Green"**

*Data di aggiornamento: maggio 2022 (ultima versione disponibile)*



**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, P. Iva Gruppo 02525520223, C.F. / Registro Imprese di Belluno 00075940254; telefono: (+39) 0437-938611 – (+39) 0437-938622 - Fax: (+39) 0437-938693.  
Sito internet: [www.valpiave.it](http://www.valpiave.it); e-mail: [valpiave@gruppoitas.it](mailto:valpiave@gruppoitas.it); PEC: [assicuratricevalpiave@pec.it](mailto:assicuratricevalpiave@pec.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.

Il patrimonio netto ammonta a 36 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 27 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 15 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a 52 milioni di euro; il loro rapporto determina l'indice di solvibilità di Assicuratrice Val Piave, pari al 352%. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 7 milioni di euro e i fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR sono pari a 52 milioni di euro. I dati, riferiti al 31/12/2021 e valutati secondo le regole Solvency II, sono relativi all'ultimo bilancio approvato e possono essere riscontrati all'interno della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

Al contratto si applica la legge italiana.



**Che cosa è assicurato?**

Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l'indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l'elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**SEZIONE A – INCENDIO NELLA FORMA ALL RISK**

**GARANZIA INCENDIO**

**Indennità aggiuntiva a percentuale**

In caso di sinistro indennizzabile ai sensi dell'art. 1, l'indennizzo relativo alle partite Fabbricato e Contenuto, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, di una percentuale pari al 10% a titolo di risarcimento delle seguenti spese, purché documentate:

- mancato godimento dei locali o perdita pigioni;
- spese di soggiorno in albergo sostenute dall'Assicurato per sé e per i familiari conviventi in caso di comprovata inagibilità dei locali assicurati;
- onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti e geometri;
- oneri di urbanizzazione;
- spese per la rimozione, l'eventuale deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto dell'abitazione qualora ciò sia necessario per poter ripristinare i locali assicurati danneggiati da un sinistro indennizzabile.

**Ricorso terzi o locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per

	danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini dell'art. 1 – anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.
<b>SEZIONE B – FURTO</b>	
<b>Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte (a primo rischio)</b>	La Società, a seguito di furto e rapina di valori e preziosi custoditi in cassaforte chiusa a chiave, indennizza l'Assicurato per la somma indicata in polizza in aumento a quanto previsto all'art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -.
<b>SEZIONE D – TUTELA LEGALE</b>	
<b>Ambito e garanzie lavoro dipendente</b>	Estensione delle garanzie alle persone assicurate nella veste di lavoratore dipendente per: a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La garanzia opera, inoltre, per i dipendenti pubblici, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR); b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inerenti a fatti connessi all'espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipendente. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto; c) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.



#### Che cosa NON è assicurato?


<b>SEZIONE A – INCENDIO NELLA FORMA ALL RISK</b>	
<b>Ricorso terzi o locatari</b>	L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerate terze le persone indicate all'art. 4 della Sez. D Responsabilità civile - Persone non considerate terzi -.
<b>SEZIONE B – FURTO</b>	
<b>Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte (a primo rischio)</b>	Sono esclusi i danni: 1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere; - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; 2. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
<b>SEZIONE D – TUTELA LEGALE</b>	
<b>Ambito e garanzie lavoro dipendente</b>	La garanzia non opera per l'esercizio della professione medica e per qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.





#### Ci sono limiti di copertura?

<b>SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI</b>	
<b>GARANZIA INCENDIO</b>	
<b>Indennità aggiuntiva a percentuale</b>	La maggiorazione dell'indennizzo a titolo di risarcimento delle spese elencate all'art. 3.1, è pari al 10% .
<b>Ricorso terzi o locatari</b>	L'estensione della copertura ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, si intende prestata entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

<b>SEZIONE B - FURTO</b>	Limitatamente alla garanzia FURTO Sospensione/limitazione dell'assicurazione a) Relativamente all'immobile stabilmente occupato: Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati o incustoditi per più di 60 giorni consecutivi, sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno. b) Relativamente all'immobile non stabilmente occupato: Relativamente a gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni, l'assicurazione è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari.
<b>SEZIONE D – TUTELA LEGALE: MODULO PLUS</b>	
<b>Ambito e garanzie atti di volontaria giurisdizione</b>	La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società.

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> Ad integrazione di quanto specificato nel DIP danni, valgono i seguenti obblighi:  - <b>SEZIONE A - INCENDIO e SEZIONE B – FURTO:</b> L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente, inviandone copia alla Società unitamente ad un elenco dettagliato dei danni subiti per la parte Furto nonché, per la parte Incendio, quando si ipotizzi un fatto doloso.  - <b>SEZIONE D – TUTELA LEGALE:</b> L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.  -
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.
	<b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'impresa, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
<b>Rimborso</b>	In caso di recesso per sinistri da parte della Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni.
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
---	--



<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non è previsto il ripensamento dopo la stipulazione del contratto.  Nel caso in cui il contratto sia connesso a forme di finanziamento, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio, al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto.
<b>Risoluzione</b>	Nel caso di contratto a durata poliennale, l'assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto a coloro che intendono tutelarsi multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi per i rischi relativi all'abitazione (sia abituale che secondaria o locata a terzi) e alla vita privata.



#### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 28,36% (al 31.12.2021).

#### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Assicuratrice Val Piave S.p.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
<b>All'IVASS</b>	Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> , allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> nella pagina dedicata ai reclami (sezione "Per i consumatori").
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	1) <b>Mediazione finalizzata alla conciliazione</b> (prevista dalla Legge 9/8/2013, n. 98): Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> ) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
<b>Negoziazione assistita</b>	<b>Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite:</b> è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Arbitrato:</b> Le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).  Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm</a> .

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**